



Camera di Commercio
Perugia

Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio

(Approvato con delibera n. 2 del 11.05.2010 modificato con delibera n. 6 del 30.01.2012)



Allegato "A" alla delibera n. 6 del 30/01/2012

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

LA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) concernenti il finanziamento delle Camere di commercio;

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27";

VISTA la circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C del 20.06.2005;

ATTESA la necessità di disciplinare dettagliatamente, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, i procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative al tardivo o omesso versamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia



ADOTTA
il seguente Regolamento

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell'art. 18 comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e in attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività produttive 27/01/2005 n. 54.

ART. 2 – VIOLAZIONI SANZIONABILI

1. Le sanzioni amministrative e tributarie si applicano ai casi di tardivo e omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11/5/2001 n. 359 e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominati "termini di scadenza"). I termini di scadenza si distinguono in:

- a. termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o secondarie di nuova iscrizione entro il termine definito annualmente dal decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno di competenza;
- b. termine prorogato: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente, fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno in corso;

2. Per tardivo versamento si intende:

- a. il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario senza il contestuale versamento dell'interesse corrispettivo vigente – anche se il pagamento avviene integralmente in compensazione -;
- b. il versamento che risulti parziale e che sia stato effettuato oltre il termine ordinario di scadenza ed entro il termine prorogato, così come definiti al comma 1;

3. Per omesso versamento si intende, oltre al versamento non eseguito, anche:

- a. il versamento eseguito con ritardo superiore a trenta giorni;
- b. il versamento eseguito solo in parte entro il termine ordinario di versamento, limitatamente a quanto non versato.

ART. 3 – VIOLAZIONI NON SANZIONABILI ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del D.M. 11/5/2001 n. 359.

2. Non è sanzionabile la violazione di natura formale, quando l'errore (inesatta indicazione del codice fiscale, anno di competenza sbagliato) non comporti accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.



3. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione della sanzione o all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad euro 15,00.

ART. 4 - TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

ART. 5 – IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

ART. 6 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. La Camera di Commercio di Perugia sanziona le violazioni di cui al precedente art. 2 secondo i criteri seguenti:
 - a. nei casi di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, come individuato all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione del 10%;
 - b. nei casi di versamento omesso, come individuato all'art. 2, comma 3 del presente regolamento, si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto;
 - c. nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinario come definito all'art.2, comma 1 del presente regolamento, si applica una sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato;
 - d. nei casi di versamento effettuato solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato, come definiti all'art.2, comma 1 del presente regolamento, si applica una sanzione del 10% sul diritto versato e una sanzione del 30% sul diritto non versato;
 - e. negli ulteriori casi di versamento effettuato solo in parte si applica una sanzione del 30% sull'intero importo del diritto dovuto.

ART. 7 – INCREMENTO DELLA SANZIONE PER GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE

Considerati gli elementi di valutazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si ritiene opportuno prevedere il solo incremento della sanzione per gravità della violazione, ovvero commisurare la sanzione al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto non versato, fino ad una percentuale massima del 50% come da seguente prospetto:



Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità Violazione ex art. 4 comma 3 D.M. 54 /2005 e art. 7 commi 1 e 2 D. Lgs. 472/1997
Fino a 100 euro	0%
da 101 a 500 euro	10%
da 501 a 1.000 euro	20%
da 1.001 a 5.000 euro	30%
da 5.001 a 20.000 euro	40%
da 20.001 a 77.500 euro	50%

N.B.

Tale disposizione sarà applicata alle violazioni compiute a partire dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 8 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali, calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici o mutamenti intervenuti sui mercati nazionali e internazionali come rilevati.

2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% anche nel caso in cui il trasgressore dimostri di essere in condizioni economiche e sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale - da comprovare in via documentale - che abbiano impedito il normale svolgimento delle attività).

ART. 9 - VIOLAZIONI CONTINUE

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 , comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione complessiva, così come determinata in base agli articoli precedenti, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni della stessa indole commesse in annualità diverse.

2. La maggiorazione della sanzione unica si ottiene sommando alla stessa le percentuali della sanzione base come indicate nel seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;



- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità la sanzione base viene aumentata in misura pari al 300%.
3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

ART. 10 – RAVVEDIMENTO

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta a:

- a) 1/12, se il pagamento viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 54/2005;
- b) 1/10, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 54/2005.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'art. 3 del D.M. n. 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

4. Il ravvedimento si perfeziona anche nelle ipotesi in cui il versamento come sopra inteso venga eseguito in giorni diversi, purché venga completato entro i termini di cui al comma 1.

5. Il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione se non vengono rispettate le condizioni di cui ai commi precedenti. Lo stesso avviene quando il soggetto non versa gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini di cui al comma 1. In tali ipotesi la Camera di Commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni ed interessi.

ART. 11 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. N. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) atto contestuale di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. N. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.



2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.
3. La notifica dell'atto di irrogazione e/o della cartella avviene a carico dei soci amministratori delle società di persone in solido tra loro e con la società medesima.
4. Nel caso delle società di capitali la sanzione è a carico solamente della società e viene ad essa notificata nei modi prescritti dalla legge.

ART. 12 - RISCOSSIONE DELLA SANZIONE

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24 o in contanti allo sportello, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna dei ruoli all'agente della riscossione, oppure alla data del pagamento in caso di emissione dell'atto di contestazione o di accertamento e irrogazione previsti dall'art.11 del presente regolamento.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

ART. 13 - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un'unica soluzione in qualsiasi momento.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a 1.000,00 euro.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede al recupero delle somme ancora dovute.

ART. 14 - STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;



b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:

a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

c) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.

3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:

a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;

b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

ART. 15 – AUTOTUTELA

1. In caso di evidenti errori da parte dell'amministrazione camerale (ad es. di persona o di calcolo), di mancata rilevazione di precedenti regolari pagamenti o di altri errori materiali del contribuente facilmente riconoscibili, il trasgressore può chiedere l'annullamento in autotutela della cartella esattoriale ovvero dell'atto sanzionatorio anche quando quest'ultimo sia stato emesso a seguito del mancato accoglimento di scritti difensivi.

2. La presentazione di memorie in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.

3. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.

ART. 16 - DECADENZA E PRESCRIZIONE

L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera c).

ART. 17 –RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE



1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001, n. 359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005, n. 54, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7 rubricato "Incremento della sanzione per gravità della violazione" si applicano alle violazioni compiute a partire dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
4. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Perugia.